

Art. 1 - Campo di Applicazione

Scopo del presente Regolamento è fissare le norme di esecuzione dello statuto del Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale, ai sensi dell'art. 7 lettera c) del medesimo statuto.

Art. 2 – Costituzione, natura giuridica e scopo

1. Il C.U.E.I.M. - Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (d'ora in poi per brevità "Ente" o "CUEIM"), è stato costituito con atto pubblico a Verona nel 1982 ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e 61 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U. delle leggi sull'Istruzione superiore) col fine di promuovere e svolgere una funzione di raccordo, tra attività pratiche e ricerche teoriche, nel campo dell'economia manageriale e delle discipline aziendalistiche, socio-economiche, tecnico-scientifiche, attraverso interventi di studio, ricerca, formazione, divulgazione e promozione anche con gruppi interdisciplinari a livello sia di settore, sia di ambito territoriale.
2. È un ente di diritto privato, senza fini di lucro a base associativa come disposto dallo statuto (art. 3) e dall'atto costitutivo (artt. 1 e 3): è fatto infatti divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; tali somme sono integralmente impiegate in attività di ricerca nel quadro dei fini istituzionali del CUEIM (art. 3 statuto) e allo scioglimento del CUEIM i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti a favore di altra istituzione che dia garanzia di poter proseguire efficacemente i medesimi scopi del CUEIM art. 13 statuto).
3. Ha acquisito il riconoscimento della personalità giuridica con D.P.R. 17 maggio 1989 (con iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche n. 369 del 18 dicembre 1989), su proposta dell'allora Ministero della Pubblica Istruzione, conformemente a quanto prescritto dal sopra citato art. 61 r.d. 1592/1933. È quindi sottoposto alla vigilanza del MIUR che nomina un membro effettivo nell'Organo di controllo.
4. La forma giuridica è quella dell'associazione riconosciuta, iscritta al Repertorio economico amministrativo (REA) territorialmente competente (VR-254557).
5. CUEIM è un organismo di ricerca scientifica aperta, indipendente da soggetti terzi che potrebbero esercitare un'influenza sulle capacità di ricerca o sui risultati prodotti/generati.
6. Si configura come network di università adeguatamente integrato con la partecipazione sinergica di qualificati soggetti privati ai soli fini dello svolgimento di attività di sperimentazione e senza alcuna ricaduta di natura privatistica, ma con conseguenti vincoli no profit per tutti i suoi partecipanti.
7. CUEIM promuove, supporta, coordina ed attua attività di ricerca e di diffusione dei risultati, mediante la formazione, la pubblicazione o il trasferimento tecnologico in diverse aree di competenza, in collaborazione con Enti locali, nazionali ed internazionali, svolge anche autonomamente attività di ricerca e di diffusione dei risultati.

CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE

Consorzio Riconosciuto con D.P.R. 17-05-89 Iscrizione schedario anagrafe nazionale ricerche - Codice definitivo 2159101V

CCIAA Verona 254557 - Tribunale Verona 558 Reg. Persone Giuridiche

Consorzio dotato dal 2008 di un Sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001

Certificato ISO 9001:2015n°220811 rev. 3 del 14 settembre 2018

*Via Interrato dell'Acqua Morta, 26 - 37129 VERONA – Tel. 045 597655 - Fax 045 8356027
C.F. e P. IVA 01564110235 - E-mail: cueim@cueim.org – Pec: cueim@legalmail.it – cueim.org*

8. L'Ente può svolgere anche attività di ricerca imprenditoriale (attività economica) per esempio "Conto terzi", marginale e con l'obbligo di reinvestire tutti gli eventuali utili ottenuti dalla propria attività, in ricerche e nella diffusione dei risultati delle stesse.
9. La missione dell'Ente si concretizza in primis nella creazione di partenariati per la partecipazione a bandi nazionali ed internazionali sui temi della sostenibilità, facilita l'accesso all'agevolazione finanziaria delle iniziative di formazione e ricerca e promuove commercialmente prodotti e servizi provenienti dal mondo degli spin-off, start-up e della ricerca
10. Per quanto non espressamente richiamato, si fa integrale riferimento a quanto disposto all'art. 3 dello Statuto.

Art. 3 – Sede

Si fa integrale riferimento a quanto disposto dall'art. 4 dello statuto.

Art. 4 - Collaborazioni e partecipazioni con altri Enti

1. Il CUEIM può partecipare a collaborazioni con Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni quadro, Memorandum of Understanding, Protocolli d'intesa, Accordi, e qualunque altro tipo di associazione che si ritiene utile per consolidare e sviluppare le attività progettuali ed istituzionali dell'Ente.
2. L'Ente può detenere partecipazioni in altri Enti, associarsi ad Associazioni e Fondazioni, partecipare alla costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo ATS, Associazioni Temporanee di Imprese ATI, Fondazioni di Partecipazione.
3. Le proposte di associazioni e/o convenzioni non onerose sono sottoposte al Direttore corredate da breve descrizione dei motivi e della opportunità alla stipulazione dell'atto o accordo. Il Direttore provvede ad informare di tali proposte il Consiglio di Amministrazione.
4. Per le partecipazioni onerose è il Presidente del Consiglio di Amministrazione a valutare la fattibilità della partecipazione.

Art. 5 - Partecipazione a bandi competitivi

1. La partecipazione alle gare di appalto e le trattative per l'acquisizione delle commesse vengono proposte e gestite dal Direttore che informa il CdA.
2. La partecipazione alle gare impegna in forma diretta ed esclusiva unicamente il CUEIM, quale soggetto giuridico autonomo.
3. Gli associati - Università e altre organizzazioni - che intendono partecipare a gare di appalto, in partenariato con il CUEIM, debbono informare il Direttore e formalizzare, secondo le procedure di rito, la loro partecipazione; la comunicazione è necessaria per consentire al CUEIM gli adempimenti di cui al d.lgs. 163/2006.
4. La partecipazione del CUEIM alle gare di appalto, data la sua natura di ente atipico non rientrante tra i consorzi stabili o ordinari, non pregiudica in alcun modo la partecipazione dei suoi associati, in forma singola e autonoma, in raggruppamento o in associazione temporanea con altri soggetti, alla medesima gara, salvo i casi di cui al precedente comma 3.

5. Per ogni progetto di ricerca aggiudicato, ai sensi di specifica procedura interna, viene nominato un Responsabile di progetto e un Responsabile scientifico (direzione scientifica).
6. Per quanto non espressamente richiamato, si fa integrale riferimento a quanto disposto dalla procedure interne.

Art. 6 - Associati

1. Sotto un profilo generale ed in particolare della governance gli associati del CUEIM, si distinguono in due categorie come disposto dall'art. 2 dello statuto:
 - Università italiane, sia pubbliche che private, ad ognuna delle quali è riconosciuta la facoltà di indicare un membro nel Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza;
 - Altri associati, pubblici, privati, Università straniere e onorari.
2. Le Università sono esentate dal versamento dei contributi periodici essendo loro riconosciuta la possibilità di consentire al CUEIM l'utilizzo di spazi per uffici, l'uso delle proprie biblioteche, l'accesso alle proprie banche dati ed ai centri di elaborazione dati, nonché l'impiego di risorse umane e di altre strutture e servizi a supporto delle attività di ricerca e di formazione.
3. Gli Associati non detengono quote/azioni nel Cueim.
4. La richiesta di ammissione ad associato prevede: lettera di richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza che, per il tramite del Presidente del CdA e/o del Direttore, la sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza durante la prima riunione utile.
5. La data di approvazione della richiesta anzidetta si considera di fatto la data di delibera del CIS.
6. Il CIS ai sensi dell'art. 6 e 7 dello statuto sottopone l'ingresso di nuovi associati per ratifica all'Assemblea.
7. L'ammontare della quota annua di adesione al CUEIM dei oggetti tenuti al versamento è determinata dall'Assemblea.
8. Gli Associati in grado di esercitare influenza non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del CUEIM, né ai risultati prodotti.
9. I rapporti tra il Consorzio ed i singoli Soci sono tenuti dal Consiglio di Amministrazione, e per esso dal suo Presidente e/o Direttore, ovvero dalla persona da lui all'uopo delegata per singoli atti o per azioni ricorrenti.
10. Cueim può proporre al network degli associati la costituzione di fondi da destinare allo sviluppo e realizzazione di progetti dimostrativi, individuati sulla base di obiettivi rilevati.
11. Cueim organizza Convegni e seminari pubblici su argomenti ritenuti di particolare interesse per gli associati, i quali possono farne esplicita richiesta.
12. La durata dell'associazione è da intendersi a revoca.
13. Per quanto non espressamente richiamato, si fa integrale riferimento a quanto disposto all'art. 2 dello Statuto.

Art. 7 - Organi Statutari e governance

1. Gli organi statutari ai sensi dell'art. 5 dello statuto sono: Assemblea, Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza, Consiglio di Amministrazione, Organo di Controllo, che hanno recapito presso la sede legale del CUEIM.
2. Il Governo del CUEIM riflette, nel suo complesso, una governance basata sul sistema dualistico così come formulato nell'art. 2409 C.C. opportunamente qualificato in relazione alle caratteristiche soggettive del CUEIM.
3. La governance del CUEIM si basa sul Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza, nominato dall'Assemblea, (nell'art. 2409 c.c. tale organo è chiamato semplicemente Consiglio di Sorveglianza); sul Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio di indirizzo e Sorveglianza e sull'Organo di controllo nominato dall'Assemblea.
4. Ciascun membro degli organi statutari ha il dovere di comportarsi con lealtà e fedeltà nell'adempimento del proprio incarico, ai sensi di quanto dettato dal Codice Etico e relativo modello organizzativo, adottato dal dell'Ente ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Art. 8 – Assemblea

1. Ai sensi dell'art. 6 dello statuto, fanno parte dell'Assemblea tutti gli associati del CUEIM a qualsiasi categoria appartengano.
2. Alle riunioni dell'Assemblea intervengono per le università i Rettori o loro delegati e per gli altri soggetti giuridici associati i rappresentanti legali degli stessi o loro delegati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza.
4. Sono di competenza dell'Assemblea:
 - a) la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza ed il Suo Presidente tenuto conto delle eventuali designazioni degli Atenei associati italiani pubblici e privati;
 - b) la nomina dell'Organo di controllo e la determina dell'entità dei compensi spettante all'organo;
 - c) la determina del contributo sociale;
 - d) l'approvazione del Bilancio consuntivo;
 - e) la ratifica dell'ingresso di nuovi associati;
 - f) la decisione sulle modifiche allo statuto;
 - g) la decisione sullo scioglimento dell'ente.
5. Per quanto non espressamente richiamato, si fa integrale riferimento a quanto disposto all'art. 6 dello Statuto.

Art. 9 - Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza

1. Il Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza (d'ora in poi per brevità "CIS") è composto da 15 a 35 membri, dura in carica 5 anni e ed è rinnovabile.
2. Sono di competenza del CIS:
 - a) la nomina dei Vice-Presidenti del CIS, fino ad un massimo di due;
 - b) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il Suo Presidente;
 - c) la formulazione degli indirizzi al Consiglio di Amministrazione;

- d) la facoltà di nominare un Comitato Scientifico Tecnico ed il Suo Presidente con funzioni di consulenza e indirizzo scientifico sia al Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza stesso che al Consiglio di Amministrazione.
3. I membri del CIS non ricevono alcun compenso né gettoni di presenza per l'assunzione dell'incarico di Consigliere.
4. I membri del CIS, ai sensi della specifica procedura interna, possono essere individuati quali responsabili della direzione scientifica dei progetti di ricerca, in base alle rispettive competenze e alle funzioni esercitate.
5. Per quanto non espressamente richiamato, si fa integrale riferimento a quanto disposto all'art. 7 dello Statuto.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero massimo di 5 membri e dura in carica 5 anni.
2. Ai sensi dall'art. 8 dello Statuto, è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente in materia di gestione ordinaria e straordinaria.
3. Il CdA inizia il suo quinquennio di attività a partire dalla nomina del Presidente del CdA.
4. Opera sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza.
5. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - a) la nomina del Direttore Cueim, sentito il parere del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza;
 - b) la predisposizione e approvazione del bilancio consuntivo con la relazione redatta per i successivi passaggi;
 - c) la nomina, su proposta del Direttore, dei Responsabili di Progetto e l'affidamento della direzione scientifica dei progetti di ricerca.
6. Il Consiglio di Amministrazione può proporre le acquisizioni di beni immobili, mobili e strumentali in genere, funzionali allo sviluppo e alla più ampia presenza del CUEIM sul territorio nazionale. Il Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza valuterà, previa verifica di perfettibilità proposta dalla Consiglio di Amministrazione, le iniziative di investimento e le relative condizioni di attuazione.
7. Ha facoltà di delegare specifiche attribuzioni, salvo quelle riservate per legge e/o Statuto allo stesso, ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega all'atto della nomina.
8. La funzione di Segretario del CdA può essere svolta dal Direttore o da altro membro designato dal Presidente all'inizio della seduta.
9. Il Segretario potrà avvalersi della presenza alle riunioni di un collaboratore di sua fiducia per le operazioni di verbalizzazione.
10. I membri del Consiglio di Amministrazione non ricevono alcun compenso né gettoni di presenza per l'assunzione della carica di Consigliere.
11. I membri del CdA, possono essere individuati quali responsabili della direzione scientifica dei progetti di ricerca ai sensi della specifica procedura interna, in base alle rispettive competenze e alle funzioni esercitate.

12. Nel caso di cui al punto 11, il componente del CdA candidato a ricevere un incarico su attività progettuali specifiche con riferimento alla direzione scientifica, deve astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla decisione. Il Consigliere Candidato abbandona quindi la seduta per tutta la durata di trattazione della votazione.
13. Decadono dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive e quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette, salvo che il Consiglio di Amministrazione non disponga diversamente.
14. Per quanto non espressamente richiamato, si fa integrale riferimento a quanto disposto all'art. 8 dello Statuto.

Art. 11 - Organo di controllo

1. Si fa riferimento a quanto disposto all'art. 10 dell'atto costitutivo e all'art. 9 dello Statuto che prevede che l'organo sia composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e dura in carica un triennio.
2. La nomina dell'Organo di controllo rientra tra le attribuzioni dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, che ne determina anche il compenso; la designazione di un (1) membro è di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul suo concreto funzionamento. La revisione dei conti e del bilancio, nel rispetto del codice civile, può essere affidata all'Organo di controllo o a un revisore contabile esterno o a una società di revisione contabile.
4. L'Organo di controllo partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
5. Il conferimento dell'incarico, le modalità per il suo svolgimento, le tecniche da applicare, le responsabilità connesse all'incarico e il sistema sanzionatorio sono definiti dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal presente regolamento, nel rispetto della disciplina nazionale di riferimento.

Art. 12 - Cause di inconferibilità degli incarichi e funzioni ed incompatibilità degli organi

1. I soggetti che assumono l'incarico di Consigliere, Vice Presidente, Presidente del CUEIM, all'atto della nomina devono rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si impegnano, dichiarando sotto la propria responsabilità:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art. 3, 4 e 7 del D Lgs. n.39/2013 e, pertanto, di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, né di trovarsi in una delle cause di incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività professionali ovvero dall'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli art. 9, 11,12 e 13 del D. Lgs. n. 39/2013 per il conferimento dell'incarico presso il CUEIM;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

2. Ai sensi dell'art. 7 dello statuto è incompatibile la nomina a membro del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza e a membro del Consiglio di Amministrazione, pertanto se un membro del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza viene nominato nel CdA decade dal suo ufficio.
3. Nel caso in cui un membro del CdA sia candidato a ricevere un incarico su attività progettuali specifiche in relazione alla direzione scientifica, il componente interessato deve astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla decisione, in conformità anche di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto d'interesse per gli amministratori (art. 1394, 2373 e 2391). Il Consigliere Candidato abbandona quindi la seduta per tutta la durata di trattazione del provvedimento per il quale è emersa una situazione di conflitto di interesse.

Art. 13 - Il Direttore

4. Il Direttore è nominato ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto.
5. Il Direttore provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ha il compito di direzione e di coordinamento generale delle attività dell'ente e risponde al Consiglio di Amministrazione in ordine alla gestione delle attività stesse.
6. Svolge tutte le attribuzioni previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e nei limiti delle deleghe e/o procure eventualmente conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il Direttore riceve il compenso per la sua attività, come determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Autonomia Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è indisponibile ed in caso di scioglimento/cessazione delle attività il patrimonio viene devoluto, ad altra istituzione che dia garanzia di poter perseguire efficacemente i medesimi scopi dello CUEIM, come disposto dall'art 13 dello statuto.
2. Le Università aderenti non partecipano con proprie quote al patrimonio sociale.
3. CUEIM opera dal punto di vista giuridico patrimoniale in modo pienamente autonomo rispetto ai membri.
4. Il patrimonio è quindi nettamente distinto da quello degli associati, degli amministratori e di qualunque altro soggetto.
5. Delle eventuali obbligazioni assunte risponde solo l'ente con il suo patrimonio, con esclusione di una personale responsabilità patrimoniale dei singoli associati.
6. Gli amministratori non sono personalmente responsabili delle obbligazioni assunte in nome dell'associazione qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti dei creditori.

Art. 15 - Finanziamento

1. Il CUEIM finanzia le proprie attività con i contributi degli associati tenuti al versamento della quota associativa, attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento, pubblici e privati, e la fornitura di servizi di ricerca, formazione e sperimentazione.
2. Inoltre finanzia le proprie attività con le eventuali sovvenzioni e dotazioni particolari che gli verranno a titolo gratuito da qualsivoglia parte.

3. Il CUEIM può ricevere donazioni, lasciti, legati e liberalità.
4. Gli eventuali avanzi di gestione non vengono distribuiti tra gli associati ma sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, di diffusione dei risultati e della formazione, nel quadro dei fini istituzionali dell'ente stesso.
5. Per quanto non espressamente richiamato, si fa integrale riferimento a quanto disposto all'art. 10 dello Statuto.

Art. 16 – Gestione Finanziaria e Bilancio di esercizio

1. La gestione finanziaria è rilevata nei suoi flussi attraverso la redazione di un bilancio preventivo ed un rendiconto consuntivo.
2. Il Bilancio di esercizio dell'Ente è:
 - a) predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) trasmesso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza;
 - c) sottoposto per l'Approvazione all'Assemblea dal Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza corredandolo con una propria relazione.
3. Ai sensi dell'Art 8 dello statuto è attribuita al Presidente del CdA la funzione di sovrintendere alla formazione del bilancio, all'interno di una gestione articolata e collegiale del CUEIM.
4. CUEIM in virtù della sua forma giuridica non è tenuto al deposito del bilancio alla Camera di Commercio territorialmente competente, né all'iscrizione alla Sezione ordinaria del registro delle imprese, il CIS, su proposta del CdA, può sottoporre all'Assemblea la possibilità di procedere al deposito del Bilancio.

Art. 17 - Norme amministrativo-contabili

1. L'impalcatura amministrativa e contabile di CUEIM, è articolata in modo tale da tenere separata l'attività istituzionale non commerciale, da quella istituzionale commerciale (attività economica).
2. Tale separata evidenza contabile è realizzata tramite una specifica applicazione informatica che prevede l'attribuzione di un centro di costo per ogni singolo progetto.
3. Il suddetto sistema consente l'imputazione delle variazioni economiche su ogni progetto in sede di rilevazione dei documenti contabili e consente di ottenere, in ogni momento estratti riepilogativi e sinottici di tutte le movimentazioni riguardanti il progetto stesso.
4. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, per quanto riguarda la gestione amministrativa e contabile del Cueim, si fa espresso riferimento alle norme contenute nella legislazione di riferimento, per quanto applicabili.

Art. 18- Devoluzione dei Beni residui

Si fa integrale riferimento a quanto disposto dall'art. 13 dello statuto.

Art. 19 - Modifiche e/o interazioni al Regolamento

1. Eventuali disposizioni integrative e/o di modifica al presente Regolamento, verranno discusse e deliberate dal Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza, nel rispetto integrale dello statuto.

2. Il presente regolamento può essere modificato ed integrato in tutto od in parte, soltanto mediante delibera del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà emanare circolari a carattere temporaneo o permanente, sentito il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza, per la migliore attuazione dello statuto e la più efficiente gestione del CUEIM.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto del Consorzio e al Sistema procedurale interno.